

SISMABONUS – 110%

Riflessioni ed interpretazioni della norma : dal DM 329/2020 alle interpretazioni della Commissione di Monitoraggio

Giovanni Cardinale

Vicepresidente CNI

Art. 119 l. 77/2020

come modificato dalla legge 126/2020

commi inerenti il sismabonus

- 1 ter – per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici l’incentivo spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- 4 – eleva al 110% le detrazioni previste da 1bis ad i septies del DL 63/2013
- 4bis – la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici ma con l’obbligo di eseguirli insieme almeno ad uno degli interventi comma 4
- 4 ter – per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma per i comuni di cui al DL 17 ottobre 2016 n. 189 e legge 77/2009 i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 ammesse ad eco-sisma bonus sono aumentate del 50% - gli incentivi sono alternativi al contributo della ricostruzione e riguardano anche le seconde case (non gli edifici produttivi)

Quadro normativo di riferimento

- **DPR 917/1986 (TUIR)**
 - **DPR 380/2001**
 - **L. 63/2013**
 - **Decreto MISE (requisiti) 08/2020**
- **Decreto MISE (asseverazioni) 08/2020**
 - **Decreto MIT 329/2020**

Art, 16 bis – DPR 917/1986 (TUIR)

- E' ammessa la detrazione delle spese «documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti», aventi titolo, per i seguenti interventi :
- di cui lettere *a,b,c,d* art. 3 DPR 380/01 (su parti comuni)
- di cui lettere *b,c,d* art. 3 DPR 380/01 (singole UI residenziali)
- Per la ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche ante 1986

Comma (i)

- Interventi «relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la **sicurezza statica** del patrimonio edilizio.... Gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche ed alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici** o complessi di edifici collegati strutturalmente e **comprendere interi edifici** e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di **progetti unitari e non su singole unità immobiliari...»**

DPR 380/2001

Art. 3 comma 1 lettera d

«ristrutturazione edilizia»

In questa fattispecie sono inclusi :

- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con **diversa sagoma**, prospetti, **sedime**, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, accessibilità, efficientamento energetico
- Incrementi di volumetria per promuovere interventi di **rigenerazione urbana**
- Edifici collabenti

Art. 16 - DL 63/2013

modificato dall'art. 1 della l. 160/2019

- 1-bis : fa riferimento all'art. 16 bis comma 1 lettera (i) DPR 917/1986 e detta limiti temporali : spese sostenute dal **1^ gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge per zone sismiche 1,2
- 1- ter : estende il beneficio alle zone 3
- 1 quater : definisce l'entità della detrazione in funzione della riduzione di rischio sismico
- 1- quinquies : idem cs per parti comuni
- 1- sexies : ammette al contributo le spese per «classificazione e verifica sismica degli immobili»
- 1-sexies.1 : stende i benefici ad immobili di IACP ecc.
- 1-septies : estende il beneficio a demolizione e ricostruzione ed acquirenti di case antisismiche

Art 2 - Decreto «requisiti»

MISE 6 agosto 2020 (GU 5/10/2020)

Tipologia degli interventi

1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi : (...omissis...)
- b. Interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti Tali interventi possono riguardare : (...omissis...)
- iv. Parti comuni di edifici condominiali .. Involucro >25% sup. lorda disperdente**
- v. Idem c.s edifici con qualità medie di cui tab. 3,4 DL linee guida APE**
- vi. I medesimi interventi p.ti iv.,v., in zone sismiche 1,2,3 con **passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore** (DM 58/2017)**
- vii. Idem cs ma per **due o più classi di rischio sismico****

p.to 2.1.4 – Circolare 24/E - AE

.... interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *i*), del TUIR, le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017**, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, **inclusi** quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-*bis* a 1-*sexies*).

Decreto MIT 329/2020

Il Decreto del MIT n. 58/2017 ha introdotto, per la prima volta, le Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico degli edifici.-

Il decreto è stato modificato 3 volte

- **2017 (DM n. 65 del 7 marzo)** : interviene sull'art. 3 comma 1 in tema di competenze professionali
- **2020 (DM n. 24 del 9 gennaio)** : interviene sull'art. 2; sull'art. 3; sostituisce l'allegato A e l'allegato B
- **2020 (DM 329 del 6 agosto)** : interviene sull'art. 3 aggiungendo i commi 4-bis , 4-ter, 4-quater; introduce l'allegato 1; sostituisce l'allegato B

DM 329 del 6 agosto 2020

Art. 3 ed allegati 1,B,B1,B2

- Il comma 1 attua il comma 1-quater dell'art. 16 del DL 63/2013
- Il comma 4-bis : «Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119-121 ... per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni ed asseverazioni (B,B-1,B-29) ... è richiesta apposita polizza assicurativa...» (art. 119 comma 14)
- Il comma 4-ter : «Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1-bis ... il direttore dei lavori emette il ... SAL ...redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1»

DM 58/2017

come modificato dal DM 329/2020

- Ancora sul comma 4-ter e 4-quater aggiunti all'art. 3 :
- Il SAL costituisce **l'attestazione di conformità al** progetto asseverato dal progettista
- L'importo ed il numero dei SAL devono essere conformi al comma 1-bis dell'art. 121
- Il deposito del SAL avviene secondo il comma 5 dell'art. 3, all'ultimazione dei lavori secondo i modelli B1 e B2
- La documentazione (4-bis;4-ter) è consegnata ai soggetti (commercialisti ecc.) di cui al comma 11 art. 119 per visto di conformità

Attestazione del Progettista

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B»

Il Progettista **ASSEVERA** :

- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- **La congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario...che ammonta ad un costo complessivo..., comprensivo delle spese professionali , pari a €...., di cui lavori pari a €....**
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato di fatto (ante operam)secondo l'Allegato A
- **è dispensato da questa attività per gli interventi di demolizione e ricostruzione**
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato post operam, secondo l'Allegato A
- che i lavori **«... consentono la riduzione del rischio sismico ... ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio.. pari a...»**

Attestazione del Direttore dei Lavori

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B-1»

- Il Direttore dei Lavori **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- **che l'ammontare dei lavori... sono risultati pari ad €.... e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito**
- che, visti i SAL, **«...già riconosciuti, all'Impresa è da corrispondere una somma finale pari a €....»**
- che i lavori **«hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»**
- Le tre opzioni sono : **nessuna classe** ; n. 1 classe; n. 2 o più classi

Attestazione del Direttore dei Lavori

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «1»

- Il Direttore dei Lavori **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- che i lavori, stimati in fase di progetto pari a €..., hanno raggiunto un S.A.L. pari al ..% dell'importo e quindi ammontano...;
- che i lavori corrispondono a quelli del **progetto definitivo ...**
- che, visti i SAL, **«...già riconosciuti, all'Impresa è da corrispondere una somma finale pari a €....»**
- che la spesa, stimata mediante il prezzo... è **congrua**

Attestazione del Collaudatore statico

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B-2»

- Il Collaudatore statico **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- che i lavori **«hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»**
- Le tre opzioni sono : **nessuna classe ; n. 1 classe; n. 2 o più classi**
- **NOTA : non si comprende il richiamo all'azione del collaudatore statico del comma 4-ter**

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Modifiche art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, apportate D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020. Alla luce della nuova disposizione, in vigore dal 17 luglio 2020, occorre chiarire **se gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico rientrano sempre nella “ristrutturazione edilizia”**, a prescindere dal “l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” e “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- le spese relative all'incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal **17.07.2020**, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, richiedendo, se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia, .
- a differenza del “Super sismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Serve una modifica legislativa la Commissione si farà carico di inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato,finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del “Super ecobonus” a quella del “Super sismabonus”.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Scopo : massima coerenza tra “Sismabonus” e “Super sismabonus”
- L’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.
- A fine lavori il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove previsto) asseverano l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione,
- Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.
- con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Ai soli fini del “Super sismabonus” è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
- Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori, mentre l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.
- La Commissione, inoltre, ritiene, in coerenza con una lettura complessiva degli Allegati B1 e B2, che il terzo alinea della Asseverazione in cui si fa riferimento alla “riduzione della classe di rischio” sia da intendere come “riduzione di rischio sismico” della costruzione.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Ai fini dell'applicazione del “Sismabonus” o del “Super sismabonus” più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.1) in quanto essa “... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”.
- Concetto più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale “L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarela, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Con il presupposto suddetto - e riferendosi sempre al solo caso di applicazione del “Sismabonus” o “Super sismabonus” - la tipologia edilizia oggetto della richiesta di chiarimenti (villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio) è senza dubbio esclusa dall’incentivo. Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera” non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 1

- Per quanto riguarda il contenuto dell'art. 119 del D.L. 34/2020 a proposito della corretta interpretazione di “unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari” si evidenzia, in particolare, che la locuzione “con uno o più accessi autonomi dall'esterno” permette di potervi ricomprendere tutte le casistiche indicate, non rilevando se gli accessi siano di proprietà esclusiva o comune ma che essi avvengano esclusivamente, appunto, da uno spazio non confinato.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 2

Il computo metrico estimativo può essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari (DEI , Regionali) ammessi all'utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l'effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera "A" del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 2

- Il decreto interministeriale 06/08/2020 “*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici*” stabilisce i requisiti tecnici da possedere e le procedure da utilizzare per poter accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, bonus facciate, quando energeticamente influenti, nonché al superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020.
- In merito si segnala che i punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del citato decreto interministeriale, si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L. 63/2013 - che è tutt’ora vigente - e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Diversamente quando l’art. 2 comma 1, del “decreto requisiti ecobonus”, si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l’art. 119 del D.L. 34/2020.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 2

- Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c'è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell'involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015. Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all'80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all'85%. Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all'interno dell'art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii.
- In definitiva quanto sopra non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal comma 2.quater.1 dell'art. 14 D.L.63/2013.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

“Interventi di riparazione o locali”

Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, è fatto espresso riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, Detti interventi sono quelli di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986

“(...omissis...) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (...omissis)”.

Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.

- Del resto il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l'opzione "*nessun salto di classe*" alle altre
- due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l'orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella "riduzione del rischio" senza traguardi prestazionali obbligatori.
- Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

- D.M. 17 gennaio 2018), par. 8.4.1 *“Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:*
- *ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;*
- *migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;*
- *impedire meccanismi di collasso locale;*
- *modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.*

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l'obiettivo del sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò **non** ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell'articolo 16 bis del TUIR e quindi **non** beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi **certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali** del “Supersisma bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

Con la risposta a questo quesito la Commissione ha ritenuto di chiarire il perimetro di applicabilità delle recenti disposizioni di legge proprio con riferimento al dettato dell'articolo 16-bis, comma 1, lett.i, del DPR 917/1986

Il tutto con l'obbligo già richiamato dal DM 17/01/2018 di non ridurre **“le condizioni di sicurezza preesistenti”** e purché detti interventi siano chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 dello stesso decreto.

Commissione di Monitoraggio – Doc. n. 3

- Le modifiche al DPR 380/2001 hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione nella categoria della “ristrutturazione edilizia”,
- Il decreto legge 34/2020 che, all’art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del “supersismabonus 110%” interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia,

Ne consegue l’esistenza di :

casi in cui **non** è necessaria l’attribuzione di classe di rischio,

Commissione di Monitoraggio – doc. n. 3

- quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio.
- quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative all'utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l'indicazione dell'adozione del metodo semplificato;

Commissione di Monitoraggio – doc. n. 3

- quando viene scelta l'opzione "nessuna classe" non è necessario asseverare né la classe di rischio "ex ante", né quella "ex post", e quindi, pur dovendosi compilare l'Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
- nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante".
L'indirizzo operativo di cui sopra è coerente con il dettato e lo spirito delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali "trainanti", anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.

Commissione di Monitoraggio – doc. n. 3

- *Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020?*
- Il parere della commissione è che nelle pratiche di sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020, le parti dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto articolo 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.

Commissione di Monitoraggio – doc. n. 3

- **Interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti)**

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus acquisti) di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. **E' corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?**

Commissione di Monitoraggio – doc. n. 3

- La Commissione ritiene corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l'indicazione del costo complessivo dell'intervento. Infatti il comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito con legge n. 90 del 3 agosto 2013, con riferimento ad interventi "(...omissis...) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile ...omissis...)" determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col "costo complessivo dell'intervento" richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Spese tecniche – Cessione del credito

- La cessione del Credito richiede ATTESTAZIONE di CONGRUITA'
- Circ. AE 24/2020 : le spese tecniche (progettazione, DL, Collaudo), quelle per asseverazioni, attestazioni, visti di conformità : sono **deducibili** a condizione che l'intervento sia realizzato
- Il **Riferimento** per la determinazione del compenso è ai valori massimi del DM 17 giugno 2016
- E' indirettamente richiamato il DM 55/2014 – art. 17 ter DL 137/2020 su **EQUO COMPENSO (per clienti «organizzati»)**
- **Nel seguito : C** (committente) **P** (professionista) **GC** (General Contractor) **AE** (agenzia Entrate)

I rapporti contrattuali tra C – P - GC

- 1^ Scenario : Modalità diretta
- 2^ Scenario : Mandato senza rappresentanza
- 3^ Scenario : Mandato diretto con delega di pagamento

Nel merito degli scenari

- 1^ scenario : (poco verosimile)
- **P riceve incarico diretto da C**
- **Si può optare per opzioni di sconto/cessione del credito**
- 2^ scenario :
- **C conferisce un mandato a GC anche in relazione a tutte le spese professionali**
- **P fattura a GC che paga e riaddebita a C**
- **AE** : il riaddebito sia **«trasparente»** a partire dal contratto mediante scomposizione del corrispettivo fatturato da GC

Nel merito degli scenari

- 3[^] scenario
- **P** fattura a **C**
- **GC** paga per effetto della delega e riaddebita a **C**
- **Profilo di rischio** : sono scontabili ai sensi dell'art. 121 considerato che *le somme anticipate in nome e per conto di C – in regime di esclusione di IVA – non fanno parte della base imponibile???*
- *Appare necessaria una pronuncia di AE (quesito da porre alla Commissione di monitoraggio)*

Criteri di imputazione delle spese – Verifica importi agevolabili

- L'asseverazione è unica per tutti gli interventi fatti (trainanti, trainati)
- AE (circ 24/2020) : le spese sostenute sono detraibili nella misura del 110% **NEI LIMITI PREVISTI PER CIASCIUN INTERVENTO**
- Criterio di imputazione delle spese tecniche :
 - **Puntuale** (è consigliabile, ove possibile)
 - **Proporzionale** al costo totale (ove non sia possibile)

Questione assicurativa

- Art. 119 comma 14 come modificato dalla legge 178/2020
- L'obbligo è rispettato per chi ha una polizza ex DPR 137/2012 purchè :
- non preveda esclusioni per attività di asseverazione
- **Preveda un massimale non inferiore a 500 k€ specifico per il rischio di asseverazione**
- Se in modalità «claims made» garantisca un'ultrattività/retroattività di almeno 5 anni
- **In alternativa** : polizza dedicata (500 k€ min. massimale) senza interferenza con la polizza di RC

Asseverazione superbonus 110%

- **Art. 359 codice penale**
- **Persone esercenti un servizio di pubblica necessità**

Agli effetti della legge penale sono persone (...) che esercitano professioni forensi, sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia vietato per legge senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi

Chi NON deve sottoscrivere la polizza

- I professionisti che svolgono la propria attività relativamente a BONUS precedenti ed anche al Superbonus 110% per attività diverse dall'asseverazione

L'ipotesi alternativa prevista dalla legge

- Polizza **STAND ALONE** : è in aggiunta alla comune RC professionale
- Può essere :
- **Single project** : è dedicata al progetto specifico – massimale non inferiore a 500 k€ (più adatta a progetti con importo lavori importante)
- **Open Cover** : è una sorta di «*polizza prepagata a scalare*» che può coprire più progetti sempre con massimale minimo pari almeno a 500 k€ (più adatta alla somma di tanti progetti ciascuno con importo lavori piccolo)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE